

DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 16 maggio 1991
Circolare n. 125

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI

ALL. 1

OGGETTO: D.L. 29.3.1991, n. 108. D.M. 14.3.1991 e D.M.
22.3.1991. Contratti di formazione e lavoro.
Lavoratori disoccupati o sospesi per C.I.G.
straordinaria.

1) ART. 9 D.L. 29.3.1991, N. 108 - CONTRATTI DI FORMAZIONE E
LAVORO

L'art. 9 del D.L. 29.3.1991, n. 108 (G.U. n. 080, Serie Generale, parte prima, del 5.4.1991) reitera norme in materia di contratti di formazione e lavoro già presenti nel precedente D.L. 28.1.1991, n. 29 decaduto, per mancata conversione in legge, ed illustrate nella circolare n. 69 del 16.3.1991, alle cui disposizioni, pertanto, si rinvia.

In particolare, si rileva che anche la nuova norma, come l'art. 9 del precedente D.L., non annovera i Consorzi di imprese tra i soggetti legittimati a predisporre ed a presentare i progetti per l'attività di formazione e lavoro, che erano, invece, citati nel comma 3 dell'art. 3 del D.L. 30.10.1984, n. 726.

Sulla portata innovatrice della norma in argomento, per l'aspetto sopra accennato, come è stato già comunicato, è stato interessato il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle Sedi sul comma 2 dell'art. 9 del D.L. in esame, il quale dispone che l'assunzione con i contratti di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni nelle aree indicate dall'art. 1 del T.U. delle leggi

sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218, nonché in quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29.12.1990, n. 407.

2) D.M. 14 MARZO 1991 (G.U., SERIE GENERALE, PARTE PRIMA, DEL 9.4.1991) - INDIVIDUAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI DELLA REGIONE LAZIO CHE PRESENTANO UN RAPPORTO TRA ISCRITTI ALLA PRIMA CLASSE DELLE LISTE DI COLLOCAMENTO E POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO SUPERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE

Con il D.M. sopracitato è stato reso noto l'elenco delle circoscrizioni della Regione Lazio che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residenti in età da lavoro superiore alla media nazionale. Esse sono le seguenti:

Sezione Circostrizionale di Rieti, Roma, Colleferro, Civitavecchia, Guidonia, Fiano Romano, Pomezia, Tivoli, Frosinone, Cassino, Sora, Anagni, Latina, Aprilia, Fondi, Formia, Terracina, Viterbo.

Pertanto, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dalle imprese operanti nelle suddette circoscrizioni, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 31.12.1990, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.

La suddetta agevolazione è prevista per il periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1991.

Le imprese in questione (diverse da quelle artigiane, che hanno comunque titolo all'agevolazione contributiva indipendentemente dalla circoscrizione in cui operano), che nelle more dell'emanazione del D.M. che ha individuato le circoscrizioni di cui sopra, abbiano effettuato gli adempimenti contributivi, usufruendo delle riduzioni previste dal comma 1 o dal comma 3 dell'art. 8 della legge 29.12.1990, n. 407 (riduzione del 25 per cento sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti ovvero del 40 per cento se trattasi di imprese del settore commerciale turistico con meno di 15

dipendenti) possono operare il conguaglio dei contributi versati in eccedenza con la denuncia di mod. DM10 relativa al mese di aprile, da presentare entro il 20 maggio 1991, ovvero con quelle di maggio o di giugno da presentare rispettivamente entro il 20 giugno 1991 o il 20 luglio 1991.

A tal fine le imprese in questione esporranno le differenze di contribuzione da recuperare in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "L176" e dalla dicitura "REC art. 8, c. 2 L. 407/90".

Ai fini della determinazione delle differenze di contribuzione da recuperare va tenuto presente che dall'importo dei contributi versati per i periodi pregressi (quota ridotta a carico del datore di lavoro) vanno detratti i contributi a carico del datore di lavoro dovuti nella misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti.

Nessun conguaglio deve essere operato sulla quota di contributi a carico del lavoratore che resta confermata nella misura prevista per la generalita' dei lavoratori.

Si precisa, infine, che per l'esposizione sul mod. DM 10/2 dei dati relativi ai periodi correnti, le imprese operanti nelle predette circoscrizioni osserveranno, per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro successivamente al 31 dicembre 1990, le modalita' di compilazione riportate nel manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione gennaio 1989 - alle pagg. 18, 19 (codici 153, 253, 053, Y53, S140, S150 e S142) ed a pag. 29, ove ricorra l'ipotesi ivi prevista.

3) D.M. 22 MARZO 1991 (G.U. N. 079, SERIE GENERALE, PARTE PRIMA, DEL 4.4.1991) - FORMAZIONE DI LISTE SPECIALI REGIONALI PER L'ISCRIZIONE DI LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE E DEI LAVORATORI DISOCCUPATI DA ASSUMERE CON RICHIESTA NOMINATIVA

Il D.M. sopracitato, di cui si allega copia detta disposizioni per la costituzione delle liste speciali di cui al comma 9 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per le assunzioni con contratto a tempo

indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto.

In particolare, l'art. 1 del D.M. in questione specifica che, a decorrere dal 1 gennaio 1991, tutti i privati datori di lavoro e gli enti pubblici economici possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, mediante richiesta nominativa, dei lavoratori iscritti nell'apposita lista speciale.

Di conseguenza, la precisazione relativa all'identificazione dei datori di lavoro che, operando le assunzioni in parola, usufruiscono delle agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 9 della legge n. 407/90, contenuta nella seconda parte della circolare n. 25 del 31.1.1991, deve intendersi modificata nel senso chiarito dal decreto ministeriale in epigrafe.

Per le assunzioni avvenute nei territori di cui al T.U. sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con DPR 6.3.1978, n. 218, si conferma che per le "imprese" e le "imprese artigiane" va riconosciuta l'esenzione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali (parte a carico del datore di lavoro) per un periodo di trentasei mesi, mentre agli altri privati datori di lavoro (compresi i consorzi di imprese artigiane) ed agli enti pubblici economici spetta per 36 mesi la riduzione del 50 per cento dei contributi (parte a carico del datore di lavoro).

Ai fini della costituzione della lista speciale, l'art. 1 in parola prevede che i datori di lavoro ovvero le Sedi periferiche dell'INPS dovranno fornire agli Uffici Regionali del lavoro e della massima occupazione elenchi da cui risultino i nominativi dei lavoratori fruanti del trattamento straordinario di integrazione salariale non inferiore a 24 mesi, l'indicazione della durata del trattamento CIGS, la qualifica professionale posseduta dai lavoratori interessati e la circoscrizione di loro residenza.

Sull'argomento si fa riserva di istruzioni per quanto riguarda le procedure da seguire per il rilascio dei predetti elenchi da parte delle Sedi.

Infine, si rileva che l'art. 4 del D.M. di cui trattasi stabilisce che le sezioni circoscrizionali per l'impiego dovranno inviare copia del nulla-osta di avviamento al lavoro dei lavoratori iscritti nelle apposite liste speciali regionali alle Sedi periferiche INPS territorialmente competenti per l'applicazione alle imprese interessate dello sgravio contributivo di cui all'art. 8, comma 9, della citata legge 29.12.1990, n. 407, e per gli altri interventi di competenza.

Il predetto documento - la cui acquisizione in linea di massima rende superflua la presentazione da parte dell'azienda di altra documentazione - verra' utilizzato per l'assegnazione del codice di autorizzazione 5N previsto dalla circolare n. 25 del 31.1.1991 e sara' opportunamente custodito per attivare gli opportuni controlli e per ogni altra occorrenza.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA